

## Edizione di lunedì 2 Novembre 2020

### CASI OPERATIVI

[Opera ancora la Direttiva madre-figlia per i dividendi pagati alla società Uk](#)  
di **EVOLUTION**

### IMU E TRIBUTI LOCALI

[Imu: le novità del Decreto Agosto e del Decreto Ristori](#)  
di **Gennaro Napolitano**

### IVA

[I rifiuti della fattura elettronica da parte delle PA vanno motivati](#)  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

### IVA

[La territorialità dei servizi fieristici nei rapporti BtoB](#)  
di **Stefano Rossetti**

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La tassazione dei piloti a livello convenzionale](#)  
di **Ennio Vial**

## CASI OPERATIVI

### **Opera ancora la Direttiva madre-figlia per i dividendi pagati alla società Uk**

di EVOLUTION

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

*Una SRL italiana, detenuta al 50% da una società Italiana e al 50% da una Ltd inglese, distribuisce nel 2020 degli utili. In relazione agli utili distribuiti alla società inglese, va operata qualche ritenuta d'acconto o d'imposta?*

La norma generale relativa alla tassazione dei dividendi in uscita pagati a soggetti non residenti è contenuta nell'articolo 27 D.P.R. 600/1973, secondo il quale le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 Tuir operano con obbligo di rivalsa una ritenuta a titolo di imposta del:

- 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti (articolo 27, comma 3), salvo applicazione di ritenute minori come da disposizioni convenzionali;
- 1,2% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze manato ai sensi dell'articolo 168-bis (articolo 27, comma 3-ter);



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### ***Imu: le novità del Decreto Agosto e del Decreto Ristori***

di Gennaro Napolitano

DIGITAL Seminario di specializzazione

## **ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ, ASPETTI OPERATIVI E RIFLESSI IN AMBITO FISCALE**

[Scopri di più >](#)

Il **D.L. 104/2020**, convertito con modificazioni dalla **L. 126/2020** (c.d. “**Decreto Agosto**”) e il **D.L. 137/2020** (c.d. “**Decreto Ristori**”, attualmente in corso di conversione in Parlamento), nel novero delle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia nel contesto della pandemia da **Covid-19**, contengono anche alcune **disposizioni agevolative** in materia di **Imu**.

Prima di passare sinteticamente in rassegna le norme dei due decreti-legge, è utile ricordare che la **Legge di bilancio per il 2020** (cfr. [articolo 1, commi 738–783, L. 160/2019](#)) ha apportato significative **modifiche** al sistema dell’**imposizione immobiliare locale**.

In primo luogo, il [comma 738](#) ha sancito l’**abolizione**, a partire **dal 2020**, dell’**imposta unica comunale (luc)**, di cui all’**articolo 1, comma 639, L. 147/2013**, e la contestuale eliminazione del **tributo per i servizi indivisibili (Tasi)**, di cui era una componente, fatte salve le disposizioni relative alla **tassa sui rifiuti (Tari)**.

Allo stesso tempo il legislatore ha ridisciplinato l’**Imu** per effetto delle disposizioni contenute nei **commi da 739 a 783** dello stesso **articolo 1 L. 160/2019** (c.d. “**Nuova IMU**”).

Nell’ambito della nuova disciplina, il [comma 772](#) prevede la deducibilità dell’**Imu** relativa agli **immobili strumentali** ai fini della determinazione del **reddito di impresa** e del **reddito** derivante dall’**esercizio di arti e professioni**, mentre ne è sancita l’**ineducibilità** ai fini **Irap** (tali disposizioni si applicano anche all’**Imi** istituita dalla **Provincia Autonoma di Bolzano** e all’**Imis** istituita dalla **Provincia Autonoma di Trento**). La **deducibilità** di **Imu**, **Imi** e **Imis** si applica nella misura del **60%** per gli anni **2020** e **2021**, mentre a partire **dal 2022** scatta la **deducibilità integrale**.

**Decreto Agosto, articolo 78: esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo**

In primo luogo, l'[articolo 78](#) del **Decreto Agosto**, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da **Covid-19**, prevede una serie di **esenzioni** relative al pagamento dell'**Imu** per i settori del **turismo** e dello **spettacolo**.

In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, **per il 2020**, non è dovuta la **seconda rata** dell'**imposta municipale propria (Imu)** per le seguenti **tipologie di immobili**:

- **immobili** adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché **immobili** degli **stabilimenti termali**;
- **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni** con fine di lucro) e relative **pertinenze, immobili** degli **agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi, a condizione** che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle **attività ivi esercitate** (l'esenzione per le **pertinenze di immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2** si applica anche in relazione alla **prima rata**);
- **immobili** rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di **strutture espositive** nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione** che i relativi **proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate** (peraltro, per questa tipologia di immobili l'**Imu non è dovuta** neanche per il **2021** e il **2022**; tale specifica **esenzione**, però, è **subordinata** all'**autorizzazione** della **Commissione europea**);
- **immobili** destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione** che i relativi **proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

Le **disposizioni agevolative** in esame si applicano nel **rispetto** dei **limiti** e delle **condizioni** previsti dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** recante il *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”*.

#### ***Decreto Agosto, articolo 78-bis: le agevolazioni Imu per le imprese agricole***

L'[articolo 78-bis](#) del **Decreto Agosto** contiene alcune **norme di interpretazione autentica** finalizzate a sostenere le **imprese agricole**, garantendo la corretta applicazione delle **agevolazioni** in materia di **Imu**. Innanzitutto, si prevede che la disposizione di cui all'[articolo 1, comma 705, L. 145/2018](#), secondo cui i **familiari coadiuvanti** del **coltivatore diretto**, appartenenti al **medesimo nucleo familiare**, che risultano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** quali **coltivatori diretti**, beneficiano della **disciplina fiscale** propria dei **titolari dell'impresa agricola** al cui esercizio i predetti familiari **partecipano attivamente**, si applica anche per **periodi di imposta precedenti** all'entrata in vigore della **L. 145/2018**. In tal

modo, viene esteso l'ambito di applicazione temporale dell'equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola.

Si stabilisce, inoltre, che nel novero delle **agevolazioni tributarie** previste dalle norme in materia di **soci di società di persone** (in possesso della qualifica di **coltivatore diretto** o di **imprenditore agricolo** a titolo principale) esercenti **attività agricole** (cfr. [articolo 9, comma 1, D.Lgs. 228/2001](#)) sono comprese anche quelle relative ai **tributi locali**.

Infine, si prevede che, ai fini Imu, si considerano **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali** anche i **pensionati** che, continuando a svolgere **attività in agricoltura**, mantengono l'**iscrizione** nella relativa **gestione previdenziale agricola**.

#### ***Decreto Ristori, articolo 9: cancellazione della seconda rata Imu***

L'[articolo 9](#) del **Decreto Ristori** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 78](#) del **Decreto Agosto**, per il **2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu** in relazione agli **immobili** (e relative pertinenze) in cui si esercitano le **attività** indicate nell'[Allegato 1](#) del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le **attività economiche** interessate dalle **nuove misure restrittive** introdotte dal [D.P.C.M. 24.10.2020](#) per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

L'**agevolazione** si applica, però, a **condizione** che i **proprietari** degli **immobili** siano anche i **gestori** delle **attività** ivi esercitate (tra le attività incluse nell'[Allegato 1](#) figurano quelle di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre, sale giochi e biliardi).

Anche questa misura agevolativa si applica nel rispetto di quanto stabilito dalla **Comunicazione** della Commissione europea del **19 marzo 2020 C (2020) 1863 final** recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

## IVA

### **I rifiuti della fattura elettronica da parte delle PA vanno motivati**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



**DIGITAL** Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri di più >](#)

Il [D.M. 132/2020](#), pubblicato nella **GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 ed in vigore dall'11 novembre**, interviene sulle cause che consentono alle amministrazioni pubbliche destinate a rifiutare le fatture elettroniche, affinché venga regolato tale strumento.

Il legislatore ha infatti voluto assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche, ridefinendo le modalità tecniche di **rifiuto** delle stesse, con l'intento di armonizzarle con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

A tal fine, al **D.M. 55/2013**, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, è stato inserito il nuovo articolo 2-bis che disciplina le possibili ipotesi di diniego della fattura elettronica da parte della PA.

Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi (articolo 2-bis, comma 1):

1. fattura elettronica riferita ad una **operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione**;
2. **omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG)**, da riportare in fattura ai sensi dell'[articolo 25, comma 2, lettera a\), D.L. 66/2014](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 89/2014**, tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie, così come previsto dalla **determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011**, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla **L. 136/2010** ([tabella 1 allegata al citato D.L. 66/2014](#));
3. **omessa o errata indicazione del Codice unico di Progetto (CUP)**, da riportare in fattura ai sensi dell'[articolo 25, comma 2, lettera b\), D.L. 66/2014](#) convertito, con modificazioni, dalla **89/2014**, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei

**pagamenti** da parte delle pubbliche amministrazioni, **in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari;**

4. **omessa o errata indicazione del codice di repertorio** di cui al **decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009**, da riportare in fattura ai sensi dell'[articolo 9-ter, comma 6, D.L. 78/2015](#) convertito, con modificazioni, dalla L. **125/2015**;
5. **omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)** e del corrispondente **quantitativo da riportare in fattura** ai sensi del decreto Mef del 20 dicembre 2017, nonché secondo le modalità indicate nella **circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2/2018**;
6. **omessa o errata indicazione** del numero e data **della determinazione dirigenziale** d'impegno di spesa per le fatture emesse **nei confronti delle Regioni e degli enti locali**.

Il provvedimento aggiunge, inoltre, un'importante precisazione: le pubbliche amministrazioni **non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione** di cui all'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) (articolo 2-bis, comma 2).

Nei casi sopra descritti, **il rifiuto della fattura elettronica viene comunicato al cedente/prestatore a seguito della seguente procedura** effettuata dal Sistema di Intercambio (Sdl):

- ricevuto correttamente il documento fattura, Sdl assegna un **identificativo** proprio ed effettua i controlli previsti;
- in caso di controlli con esito negativo, lo Sdl invia una **notifica di scarto** al soggetto trasmittente;
- nel caso di **esito positivo** lo Sdl trasmette la fattura elettronica al destinatario;
- nel caso di **buon esito della trasmissione**, lo Sdl invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al Sdl, la trasmissione al destinatario non fosse possibile, lo Sdl invia al soggetto trasmittente una **notifica di mancata consegna**;
- **lo Sdl riceve notifica**, da parte del soggetto destinatario, **di riconoscimento/rifiuto della fattura**, che provvede ad **inoltrare al trasmittente** a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato Xml;
- **il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1 (novità introdotta dall'articolo 2-bis, comma 3).**

Si segnala che **l'onere di motivare la causa del rifiuto** rappresenta una novità non di poco conto, considerando che ad oggi le pubbliche amministrazioni possono rifiutare una fattura elettronica ricevuta senza esprimere alcuna motivazione, con buona pace del

fornitore/prestatore.

Ricordiamo, da ultimo, che se la pubblica amministrazione **non esprime il riconoscimento/rifiuto della fattura elettronica** alla stessa verrà attribuito dallo Sdl il messaggio di **“decorrenza termini” previsti per la notifica dell'esito** da parte dell'amministrazione destinataria.

## IVA

### **La territorialità dei servizi fieristici nei rapporti BtoB**

di Stefano Rossetti



Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

Dal punto di vista Iva, le prestazioni di servizi legate all'organizzazione di eventi fieristici sono **territorialmente rilevanti nel Paese in cui risiede il committente del servizio**.

Ciò in quanto tale tipologia di servizio non è espressamente richiamata dagli [\*\*articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972\*\*](#) e di conseguenza si applica la **regola generale** contenuta nell'[\*\*articolo 7-ter, comma 1, lett. a\), D.P.R. 633/1972\*\*](#) secondo cui **le prestazioni di servizi generiche** (così identificate per differenza rispetto alle prestazioni di servizi per cui invece è espressamente previsto un trattamento specifico) **sono tassate nello stato di residenza del committente**.

**Nell'ambito di questa disciplina, una delle principali criticità riguarda la natura del servizio di messa a disposizione dello stand.**

Tale tipologia di prestazione può talvolta essere interpretata come un **servizio di natura immobiliare** e conseguentemente assoggettato alla disciplina dell'[\*\*articolo 7-quater, comma 1, lettera a\), D.P.R. 633/1972\*\*](#) secondo cui **la territorialità dei servizi relativi ad un bene immobile è da ricondursi nello stato in cui insiste il bene immobile**.

Sul punto le note esplicative al [\*\*Regolamento UE n. 1042/2013\*\*](#) hanno chiarito che:

- “*La «messa a disposizione di stand» consiste nel mettere temporaneamente una superficie delimitata e/o una struttura mobile (ad esempio una cabina, un banco o un bancone) a disposizione di un espositore ai fini della partecipazione a un'esposizione o fiera. Questo servizio non è considerato relativo a beni immobili ai sensi dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad «altri servizi correlati», vale a dire nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce piuttosto un pacchetto di servizi necessari all'espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività”;*
- “*Ai sensi dell'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), altri servizi correlati forniti insieme ad*

**uno stand devono essere atti a consentire all'espositore l'esposizione di prodotti.** I servizi menzionati sono la **progettazione dello stand**, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l'assicurazione e la pubblicità. L'elenco non è esaustivo, ma **puramente indicativo**. Altri tipi di servizi possono essere ricompresi dal riferimento fatto dall'articolo 31 bis, paragrafo 3, lettera e), a servizi correlati, **purché atti a consentire l'esposizione di prodotti**".

Quindi, sulla base delle **note esplicative al regolamento sopra citato**, che, occorre ricordare, **non hanno natura vincolante per i Paesi membri**, la messa a disposizione dello stand può rivestire un **duplice valenza**. Infatti, potrà assumere:

- la natura di servizio legato ad un immobile se viene semplicemente messo a disposizione lo stand;
- la natura di servizio fieristico laddove, assieme alla messa a disposizione dello stand, vengano forniti dei servizi correlati atti a consentire l'esposizione dei prodotti, anche mediante una pluralità di contratti (quali ad esempio la progettazione dello stand, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti, la fornitura di macchinari, la posa dei cavi, l'assicurazione e la pubblicità).

In buona sostanza, dunque, un servizio è considerato come **non relativo ad un bene immobile** se risultano integrati cumulativamente **tre criteri** quali:

- la messa a disposizione di uno stand;
- la messa a disposizione di uno o più servizi correlati;
- il fatto che tali servizi correlati devono essere atti a consentire all'espositore l'esposizione dei prodotti e la promozione dei suoi servizi o prodotti.

Sulla **natura del servizio fieristico**, tuttavia, vi sono **opinioni discordanti** anche tra la prassi nazionale e la giurisprudenza. Infatti:

- l'Amministrazione finanziaria, con due documenti di prassi, seppur risalenti, ritiene che "*che il canone d'affitto richiesto per i servizi resi dagli enti fieristici, si configura, agli effetti dell'Iva, come corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo applicativo del tributo, a norma dell'articolo 7, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni, trattandosi di operazioni attinenti immobili situati in Italia*" (risoluzione 192/E/1996). In un'altra occasione l'Amministrazione finanziaria (risoluzione 70/E/1997) ha ribadito che la locazione di uno stand unitamente ai **servizi accessori** (trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dello stand, fornitura di impianti elettrici e idraulici etc.) rappresenta un **servizio di natura immobiliare**;
- contrariamente a quanto sopra, invece, ad avviso della Corte di Cassazione (sentenza n. 8291/2014) "*gli stands espositivi facilmente smontabili e che, sebbene ancorati al suolo per motivi di stabilità e sicurezza per tutta la durata della manifestazione, non sono incorporati alla porzione di terreno in cui si trovano, e vengono prontamente smontati dopo la manifestazione, non hanno natura di bene immobile*".

Sulla base di quanto abbiamo visto sopra i servizi legati alla **concessione di uno stand fieristico** rientrano nella regola generale prevista dall'[\*\*articolo 7-ter D.P.R. 633/1972\*\*](#); di conseguenza gli operatori si possono trovare di fronte alle seguenti **situazioni**:

- **l'allestitore è un soggetto passivo residente** che concede lo spazio espositivo ad un soggetto passivo residente;
- in **Italia**, in questa ipotesi l'allestitore dovrà emettere una **fattura nei confronti del committente applicando l'Iva** in via di rivalsa nella misura ordinaria;
- in uno **Stato UE**, in questo caso l'allestitore dovrà emettere una **fattura senza l'applicazione dell'Iva con la dicitura "inversione contabile"** ex [\*\*articolo 7-terP.R. 633/1972\*\*](#). Per emettere la fattura con questa modalità chiaramente i soggetti devono essere iscritti al sistema Vies;
- in uno **Stato extra UE**, in tale fattispecie l'allestitore dovrà emettere una **fattura senza l'applicazione dell'Iva con la dicitura "operazione non soggetta"** ex [\*\*articolo 7-terP.R. 633/1972\*\*](#).
- **l'allestitore è un soggetto passivo residente in uno Stato UE** che concede lo spazio espositivo ad un **soggetto passivo residente in Italia**: in questa ipotesi il committente residente dovrà, ai sensi degli [\*\*articoli 46 e 47 D.L. 331/1993\*\*](#), integrare la fattura emessa dall'allestitore e **registrarla sia nel registro Iva vendite sia nel registro Iva acquisti**. Per emettere la fattura con questa modalità i **soggetti devono essere iscritti al sistema Vies**;
- **l'allestitore è un soggetto passivo residente in uno Stato Extra UE** che **concede lo spazio espositivo** ad un **soggetto passivo residente in Italia**: in questa ipotesi il committente residente dovrà, ai sensi dell'[\*\*articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972\*\*](#), emettere un'autofattura e registrarla sia nel **registro Iva vendite** sia nel **registro Iva acquisti**.

Nei casi in cui l'allestitore sia un **soggetto non residente** (UE o extra UE) e il **committente è un soggetto non residente** (UE o extra UE) **il servizio non è mai territorialmente rilevante in Italia**, anche se la manifestazione viene ivi svolta.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **La tassazione dei piloti a livello convenzionale**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È frequente che un **pilota di aereo fiscalmente residente in Italia** lavori per una **compagnia straniera**. Si pone in questi casi il problema di valutare il **criterio di tassazione di tale reddito**.

La normativa interna prevede, all'**articolo 3 Tuir**, il **principio di tassazione su base mondiale**. In sostanza, un soggetto residente sarà **tassato sui redditi ovunque prodotti**.

La **convenzione**, in tema di lavoro dipendente, prevede, all'articolo 15 par. 1, una **tassazione concorrente dei due Paesi**. Il **Modello di convenzione Ocse 2017**, prevede, infatti, che "*1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State*".

In sostanza, il **reddito sarà tassato in Italia** solamente nella (scontata) ipotesi in cui l'attività sia svolta **soltanto nel nostro Paese**. Se l'attività è svolta all'estero si crea un fenomeno di **doppia imposizione**.

La tassazione spetterà **sia al Paese dove viene svolta l'attività, sia all'Italia**. Ciò in quanto la convenzione non contempla la parola "**soltanto**".

Per i **piloti di aereo e gli altri membri dell'equipaggio**, tuttavia, è prevista una **regola particolare al par. 3**.

Sul punto, peraltro, si riscontra una **evoluzione dal Modello del 2014 a quello del 2017**. Il Modello Ocse 2014, in particolare, prevede la **tassazione concorrente tra l'Italia – Stato di residenza del pilota – ed il Paese ove ha sede la compagnia aerea**.

#### **Articolo 15 – Modello OCSE 2014**

*3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an*

*employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, or aboard a boat engaged in inland waterways transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.*

In sostanza, si crea un evidente **fenomeno di doppia imposizione** che viene stemperato in Italia attraverso il riconoscimento del **credito per le imposte pagate all'estero**.

Per **semplificare queste posizioni**, il **Modello Ocse 2017** prevede la **tassazione esclusiva nel Paese di residenza del pilota**.

### **Articolo 15 – Modello OCSE 2017**

*3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State*

Il concetto da ultimo richiamato è abbastanza ampio da **coprire qualsiasi attività lavorativa svolta nel corso del normale funzionamento della nave o dell'aeromobile**, tra cui, ad esempio, le **attività di dipendenti di ristoranti a bordo di una nave da crociera** o le attività di un **assistente di volo**.

Tuttavia, **non sono ovviamente coperte le attività lavorative che possono essere svolte a bordo di una nave o di un aeromobile**, ma **non sono correlate alla sua attività** (ad esempio, un dipendente di una compagnia di assicurazione che vende casa e assicurazione auto ai passeggeri di una nave da crociera).

Ad ogni buon conto, in questo caso il Paese estero dovrà corrispondere lo **stipendio al lordo di ritenute fiscali**.

La maggior parte delle **Convenzioni** dell'Italia, tuttavia, si **conforma al Modello del 2014**, con la tassazione concorrente, più che alla nuova impostazione che, probabilmente, sarà valutata per i **futuri trattati**.

Vi sono anche **convenzioni italiane che seguono un terzo approccio** rispetto ai due illustrati, ossia prevedono la **tassazione esclusiva nel Paese in cui ha sede la compagnia aerea**. Ciò accade in relazione alla **convenzione con gli Emirati Arabi Uniti e con la Corea del Sud**.